

SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 1 di 65

SEZIONE 1

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ALIMENTATI A IDROGENO, CELLE A
COMBUSTIBILE E DI COGENERAZIONE ABBINATI
AL TELERISCALDAMENTO



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 2 di 65

INDICE

1	OGGETTO
2	CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI E DEGLI IMPIANTI
3	INDIVIDUAZIONE DELLA QUALIFICA DEGLI IMPIANTI
4	RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
5	DECADENZA DELLA QUALIFICA
6	MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRODUCIBILITÀ AI FINI DEL RILASCIO DEI CV
7	ESITO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE
8	COMMISSIONE DI QUALIFICAZIONE E REFERENTE TECNICO
9	VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI
10	DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI
11	ELENCO IMPIANTI QUALIFICATI
	ALLEGATO 1
13	RIFERIMENTI PRINCIPALI



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 3 di 65

1 OGGETTO

Premesso che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 (DPCM 11 maggio 2004) prevede che il GRTN Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A trasferisca alla società Terna S.p.A Rete di Trasmissione Nazionale, entro il 31-10-2005, le attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale, mantenendo le attività e le funzioni inerenti la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché la gestione dei relativi meccanismi incentivanti;
- il GRTN ha modificato la propria ragione sociale, a decorrere dal 1 ottobre 2006, in "Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a." (di seguito GSE);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energtico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", prevede, all'articolo 1, comma 71, che hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;
- il Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato in data 24 ottobre 2005 il Decreto: ""Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239" (di seguito anche Decreto 24/10/2005);
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio del 13 dicembre 2005 ha individuato le competenze e i compiti assegnati rispettivamente alla società Terna S.p.A ed al GSES.p.a, a seguito della cessione del ramo d'azienda intervenuta con il DPCM 11 maggio 2004, per l'applicazione del Decreto 24/10/ 2005;
- il Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE", (nel seguito anche Decreto Legislativo 20/07) individua, tra l'altro, le condizioni da soddisfare perché rimangano validi i diritti acquisiti ai sensi dell' articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (nel seguito anche Legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 1117 detta norme specifiche per la concessione di incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed indica espressamente le fonti rinnovabili, come definite dalla direttiva 2001/77/CE art. 2, quali uniche fonti di energia cui sono concedibili detti incentivi;



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 4 di 65

- la Legge finanziaria 2007 al medesimo comma stabilisce inoltre che: "Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge",
- la Legge finanziaria 2007 all'art. 1, comma 1120, lett. g) abroga l'art. 1, comma 71 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 a decorrere dalla propria entrata in vigore;

il presente documento – ispirato a criteri di trasparenza e di semplicità al fine di agevolare gli Operatori nell'iter di qualifica dei propri impianti di produzione – costituisce una prima sezione della procedura tecnica redatta dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto 24/10/2005 per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate.

In particolare, la presente sezione (di seguito semplicemente Procedura) ha lo scopo di individuare le modalità procedurali e tecniche adottate dal GSE per il riconoscimento della qualifica degli impianti che utilizzano idrogeno, di quelli a celle a combustibile e degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, ai fini del successivo rilascio dei Certificati Verdi (di seguito CV).

La presente Procedura rappresenta altresì una guida tecnica per la elaborazione e la presentazione, da parte dei Produttori, delle domande di qualificazione.

Nella presente Procedura sono riportati in particolare:

- a) la classificazione degli impianti e le categorie di intervento ammesse alla qualificazione;
- b) il fac-simile della richiesta di qualificazione con i relativi allegati tecnici e documentali;
- c) le modalità di calcolo da adottare per l'individuazione della producibilità (produzione), denominata di seguito come Ecv , che ha diritto al rilascio dei CV per il periodo previsto dalla normativa.

I riferimenti normativi a base della presente Procedura sono le definizioni e le indicazioni riportate nel Decreto 24/10/2005, nel Dlgs. n. 387/2003, nella Legge finanziaria 2007, nel Decreto Legislativo 20/07 e nelle norme da questi richiamate.

La presente Procedura è suscettibile di modifiche ed aggiornamenti, in coerenza con l'eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento.

Si rappresenta che per quanto attiene alla richiesta di rilascio dei CV, i Produttori possono consultare la Procedura denominata "Richiesta e rilascio dei Certificati Verdi", pubblicata sul sito web del GSE, <u>www.gsel.it</u>.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 5 di 65

2 CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI E DEGLI IMPIANTI

2.1 Generalità

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dell' articolo 1 comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 24/10/2005, della Legge finanziaria 2007 e del Decreto Legislativo 20/07, ha diritto al rilascio dei certificati verdi:

- a) l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l'idrogeno;
- b) l'energia elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire da celle a combustibile;
- c) l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Si rappresenta che, tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 71 della Legge 239/04, disposta dalla Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1120, lett. g):

 per la qualificazione degli impianti che utilizzano l'idrogeno e per gli impianti statici, vale a dire da celle a combustibile, si applica quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007, all'art. 1, commi da 1117 a 1120.

A questo proposito l'Operatore dovrà allegare alla richiesta di qualifica anche una dettagliata relazione tecnica ed economica che descriva e caratterizzi il concreto avvio della realizzazione dell'impianto e le autorizzazioni conseguite al 31 dicembre 2006.

In considerazione della eventuale necessità di verificare, per tale tipologia di impianto, la sussistenza del diritto ai certificati verdi, si rappresenta che la richiesta per il riconoscimento della qualifica, qualora sussistano dubbi interpretativi, potrebbe essere subordinata, su valutazione del GSE, alla posizione che in merito assumeranno i competenti Ministeri, fatti salvi ulteriori interventi normativi in materia.

 per la qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 20/07, art. 14:

I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 6 di 65

- b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.
- 2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.
- 3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l' equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.
- 4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
- 5. Il Gestore del sistema elettrico GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.

In considerazione della necessità di verificare i requisiti di cui al punto 1 lettere b) e c) di cui sopra qualora sussistano dubbi interpretativi, la richiesta per il riconoscimento della qualifica potrà essere accolta dal GSE solo su parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente.

A questo proposito l'Operatore dovrà allegare alla richiesta di qualificazione anche:

- nel caso del punto 1 lettera b) le autorizzazioni ottenute nei termini temporali previsti;
- nel caso del punto 1 lettera c) una dettagliata relazione tecnica ed economica che dimostri l'effettivo inizio dei lavori prima del 31/12/2006.

2.2 Classificazione degli impianti

2.2.1 Impianti che utilizzano l'idrogeno



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 7 di 65/

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, del Decreto 24/10/2005, ai fini della presente Procedura si intendono per "impianti che utilizzano l'idrogeno" quelli indicati alla lettera a) non ricadenti nelle tipologie richiamate alla lettera b). Rientrano dunque in questa tipologia gli impianti termoelettrici che utilizzano l'idrogeno come combustibile, mentre ne sono esclusi quelli che presentano moduli di celle a combustibile, pur essendo queste ultime alimentabili ad idrogeno.

Nel caso in cui il combustibile non sia costituito da idrogeno puro ma da una miscela gassosa, il contributo termico di ciascun componente della miscela è determinato come prodotto della percentuale in massa con cui la sostanza è presente nella miscela per il corrispondente potere calorifico inferiore. Un impianto si intende "alimentato ad idrogeno" solo se almeno il 95% dell'energia elettrica prodotta dal combustibile nel suo insieme proviene da idrogeno. Nei casi in cui la quota parte di energia elettrica prodotta dall'idrogeno sia inferiore al 95%, l'impianto è da classificare come ibrido.

2.2.2 Impianti statici con celle a combustibile

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto 24/10/2005, ai fini della presente Procedura si intendono per "impianti statici, vale a dire celle a combustibile" gli impianti che generano elettricità per via elettrochimica.

Tali impianti comprendono una sezione elettrochimica consistente di moduli di pile a combustibile costituite da celle elementari. Ogni cella, formata da due elettrodi separati da un elettrolita, converte per via elettrochimica l'energia che proviene dalla reazione tra un combustibile riducente (come l'idrogeno o gas ricchi di idrogeno) ed un ossidante (come l'aria o l'ossigeno), in energia elettrica in corrente continua, calore ed altri prodotti di reazione (nel caso della combinazione tra idrogeno ed ossigeno puri l'unico prodotto di reazione è l'acqua).

Le caratteristiche del combustibile riducente che va ad alimentare la sezione elettrochimica dell'impianto dipendono dal tipo di celle che la costituiscono: alcune celle richiedono idrogeno puro, altre sono in grado di processare direttamente gas ricchi di idrogeno o combustibili idrogenati in cui l'idrogeno è ancora legato chimicamente.

La preparazione dell'opportuno combustibile richiesto dalle celle può avvenire internamente all'impianto: in tal caso esso comprende anche una sezione di trattamento del combustibile che nella maggior parte dei casi produce idrogeno a partire da combustibili idrogenati (gas naturale, gas di sintesi, biogas, metanolo, etc.).

Poiché il processo di conversione energetica delle celle a combustibile fornisce, oltre all'energia elettrica, anche calore che può essere ad alta temperatura, è possibile sfruttare quest'ultimo in un ciclo termico (turbina a gas, turbina a vapore). Per questo tipo di impianti più complessi, a meno che il gas che alimenta il ciclo termico non sia idrogeno (o un gas derivato da fonte rinnovabile), l'elettricità che ha diritto al rilascio dei certificati verdi è unicamente quella prodotta in corrente continua imputabile alla sezione elettrochimica.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 8 di 65

2.2.3 Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

Per impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto 24/10/2005: "...un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto Legislativo n. 79/99, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio dei processi industriali".

La rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:

- "i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;
- ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;
- iii. la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico".

Infine l'impianto può essere classificato di cogenerazione in un dato anno se per quell'anno ottempera a quanto previsto nella delibera AEEG 42/02 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del rispetto delle condizioni richieste dalla normativa sopra indicata dovrà essere rispettata, per la qualifica dell'impianto, almeno una delle due seguenti condizioni, indicate con 1) e 2):

- 1) l'energia termica H, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento, dovrà complessivamente assommare annualmente ad almeno 3000 MWht.
- 2) l'energia termica H, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento dovrà complessivamente assommare annualmente ad almeno 500 MWht, ed il rendimento complessivo annuale, pure riferito a ciascuna sezione componente l'impianto di cogenerazione, dovrà essere almeno pari al 80%, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione autorizzati.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 9 di 65

In tutti i casi, l'impianto di cogenerazione dovrà essere collocato in un edificio o ambiente fisicamente separato dagli edifici e ambienti ai quali è ceduto il calore mediante la rete di teleriscaldamento. In caso di sussistenza di dubbi riguardo alla presenza di una effettiva rete di teleriscaldamento, il GSE sottoporrà la questione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per una valutazione congiunta.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 10 di 65

3 INDIVIDUAZIONE DELLA QUALIFICA DEGLI IMPIANTI

In questo capitolo sono individuate le categorie degli interventi da effettuare sugli impianti per le quali è consentito richiedere la qualifica di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto 24/10/2005 necessaria al successivo rilascio dei CV.

Per gli impianti a idrogeno o celle a combustibile la qualifica è rilasciata all'impianto di produzione nel suo complesso e non ai singoli gruppi o sezioni di produzione che lo costituiscono.

Per impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento si intende l'insieme costituito dalle sezioni di produzione che alimentano la stessa rete di teleriscaldamento ad esse abbinata (dove la sezione è "ogni modulo in cui può essere scomposto l'impianto…in grado di operare anche indipendentemente dalle altre sezioni…" Delibera AEEG n. 42-02).

La qualifica è rilasciata all'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento come sopra definito con riferimento alle sole sezioni componenti riconosciute di cogenerazione dal GSE.

3.1 Qualifica degli impianti a idrogeno oppure a celle a combustibile

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 24/10/2005, gli impianti che possono ottenere la qualifica sono quelli che entrano in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004 purchè in possesso dei requisiti individuati dalla Legge finanziaria 2007 all'art. 1, comma 1117, a seguito delle categorie di intervento sotto individuate:

- A. 1 Potenziamento
- D. 1 Nuova costruzione inclusi gli impianti ibridi

3.2 Qualifica degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 24/10/2005, gli impianti che possono ottenere la qualifica sono quelli che entrano in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004 purchè in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 20/07, all'art. 14, a seguito delle categorie di intervento sotto individuate:

- A. 2 Potenziamento;
- B.2 Rifacimento totale (impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento);
- BP.C Rifacimento parziale (parte di cogenerazione);
- BP.R Rifacimento parziale (parte rete di teleriscaldamento);
- D.2 Nuova costruzione



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 11 di 65

3.3 Categorie di intervento

3.3.1 Indicazioni generali

Gli interventi effettuati sugli impianti – suddivisi nelle categorie sopra richiamate - che danno diritto alla qualifica sono specificati in dettaglio all'articolo 2 (Definizioni) ed ai comma 1 degli articoli 3 e 4 del Decreto 24/10/2005. In generale, tali interventi devono soddisfare determinati requisiti di tipo tecnico, temporale e funzionale per consentire la qualifica degli impianti.

In particolare per quanto riguarda i requisiti temporali si evidenzia che:

- per data di entrata in esercizio di un impianto si intende la data in cui:
 - 1. per gli impianti a idrogeno o a celle a combustibile: si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito di nuova costruzione o potenziamento (articolo 2 comma 2 lettera f del Decreto 24/10/2005):
 - per gli impianti abbinati al teleriscaldamento: ha luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento, come comunicata dal produttore" al GSE (articolo 2 comma 3 lettera c del Decreto 24/10/2005);
- il tempo minimo di esistenza in esercizio degli impianti, richiesto per l'effettuazione degli interventi di potenziamento, rifacimento totale e parziale, è comprensivo del periodo temporale necessario alla realizzazione degli stessi interventi; conseguentemente il tempo minimo di esistenza viene calcolato come intervallo temporale che intercorre fra:
 - il primo parallelo con la rete elettrica e quello successivo al completamento dei lavori per gli impianti a idrogeno o a celle a combustibile,
 - la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento e quella successiva al completamento dei lavori, come comunicate dal produttore al GSE, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento.

3.3.2 Definizione delle categorie di intervento

Le definizioni delle suddette categorie di intervento A. 1, D.1, A. 2, B. 2, BP. C, BP. R, D.2 sono riprese dal testo normativo e riportate in corsivo.

A. Potenziamento di impianto

A.1 Potenziamento di impianto a idrogeno e a celle a combustibile (articolo 2, comma 2, lettera i), del Decreto 24/10/2005):

Potenziamento, o ripotenziamento, è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 12 di 65

A.2 Potenziamento di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (articolo 2, comma 3, lettere g), i), h), del Decreto 24/10/2005):

Potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico che prevede l'estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento (come definita all'articolo 2 comma 3 lettera i del Decreto 24/10/2005) e che comporta una producibilità aggiuntiva (come definita all'articolo 2 comma 3 lettera h dello stesso Decreto) con riferimento al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15 %.

B.2 Rifacimento totale (impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento) (articolo 2, comma 3, lettera j), del Decreto 24/10/2005):

Rifacimento totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, entrato in esercizio da almeno trenta anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti della rete di teleriscaldamento e delle principali parti dell'impianto, tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore e la tubazione primaria della rete di teleriscaldamento

BP.C Rifacimento parziale (parte di cogenerazione) (articolo 2, comma 3, lettera k), del Decreto 24/10/2005):

Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, entrato in esercizio da almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore. Rientra in questo caso anche la nuova realizzazione di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, o di una sezione del medesimo impianto, associati ad una rete di teleriscaldamento esistente.

BP.R Rifacimento parziale (parte rete di teleriscaldamento) (articolo 2, comma 3, lettera I) del Decreto 24/10/2005)

Realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento con centrale esistente è la nuova realizzazione di una rete di teleriscaldamento abbinata ad un impianto di cogenerazione esistente, o ad un impianto di generazione di energia elettrica esistente, trasformato in impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento.

D.1 Nuova costruzione di impianto a idrogeno o a celle a combustibile (articolo 3 comma 2 del Decreto 24/10/2005)



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 13 di 65

Rientrano in tale categoria gli impianti di nuova costruzione, alimentati a idrogeno e celle a combustibile che entrino in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004, purchè già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione alla data del 31 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1117).

D.2 Nuova costruzione di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (articolo 2, comma 3, lettera m) del Decreto 24/10/2005)

Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione è l'impianto, (come definito all'articolo 3 lettera a del Decreto 24/10/2005), le cui sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore hanno effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico in data successiva al 28 settembre 2004, e che ha effettuato la prima cessione del calore cogenerato attraverso una rete di teleriscaldamento in data successiva al 28 settembre 2004. Rientra in questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di cogenerazione di un esistente impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, accompagnata da una estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento (come definito all'articolo 3 lettera i del Decreto 24/10/2005), che consente un aumento, imputabile alla nuova sezione, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, così come calcolato con riferimento alla valutazione della producibilità aggiuntiva (come definita all'articolo 2, comma 3, lettera h), del Decreto 24/10/2005).



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 14 di 65

4 RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

4.1 Modalità di richiesta del riconoscimento della qualifica

L' Operatore per ottenere il riconoscimento della qualifica per il proprio impianto, deve presentare al GSE apposita domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal Decreto del 24/10/2005, e della documentazione idonea a dimostrare, relativamente agli impianti a idrogeno e a celle a combustibile, il possesso dei requisiti di cui alla Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1117 e, relativamente agli impianti di cogenerazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 20/07, nonchè dalla presente Procedura tecnica, in base alla quale la domanda viene esaminata e valutata. Per ogni singolo impianto da qualificare il produttore deve presentare specifica domanda.

Ogni domanda di qualifica sarà identificata dal GSE con un numero identificativo **N** dell'intervento a cui si dovrà far riferimento per tutta la durata dell'istruttoria di valutazione e anche per la richiesta del successivo rilascio dei certificati verdi.

Alla domanda deve essere acclusa la documentazione tecnica di seguito specificata e la scheda tecnica di impianto, relativa alla categoria di intervento effettuato. I fac-simile della domanda e delle schede tecniche riferite alla categoria d'intervento individuata sono riportati nell' Allegato 1.

Una volta ottenuta la qualifica, il produttore può richiedere certificati verdi a partire dalla data di inizio di esercizio commerciale.

Si precisa che, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per i quali il rilascio dei certificati verdi è condizionato, per ognuno degli anni di cui sopra, al rispetto dei parametri IRE ed LT di cui alla delibera AEEG 42/02 e successive modifiche, la valutazione dei certificati verdi spettanti può essere fatta solo tramite dati a consuntivo, anche in base alle fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornito agli utenti ed alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento (art. 4, comma 4 del Decreto 24/10/2005).

Ai fini del riconoscimento della qualifica, gli impianti sono stati suddivisi nei seguenti gruppi:

- 1. impianti di cui alle categorie A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in esercizio alla data di presentazione della domanda
- 2. impianti di cui alle categorie A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della domanda
- 4.2 Impianti di cui alle categorie A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in esercizio alla data di presentazione della domanda

Per gli impianti di categoria A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in esercizio al momento della richiesta di qualifica, alla domanda deve essere acclusa la scheda tecnica completa dei dati previsti e nel formato indicato nel fac simile dell'Allegato 1

La documentazione da allegare alla domanda di qualifica è la seguente:



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 15 di 65

- a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- a.1) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (solo per gli impianti a idrogeno oppure a celle a combustibile);
- b) Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica;
- c) Documentazione autorizzativa;
- d) Documentazione comprovante la data di entrata in esercizio dell'impianto.

a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato.

La RTR ha lo scopo di caratterizzare tecnicamente l'impianto e la categoria (o sottocategoria) di intervento effettuato ai fini della qualificazione IAFR, e di consentire al GSE di effettuare le opportune verifiche ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 4, comma 2 del Decreto 24/10/2005, dell'art. 1, comma 1117 della Legge finanziaria 2007 e dell'art.14 del Decreto Legislativo 20/07.

La RTR deve contenere almeno:

- 1. la descrizione dell'impianto nel suo complesso e dell'intervento effettuato;
- i dati tecnici e le valutazioni quantitative necessarie al rilascio della qualifica. In particolare, la RTR riporta in modo esplicito e coerente con la categoria di intervento effettuato o da effettuare:
 - la tipologia dell'impianto;
 - la fonte utilizzata;
 - la potenza totale nominale dell'impianto e di ogni singola unità di cui esso è costituito. La potenza delle unità deve essere intesa come quella nominale di targa dei motori primi (turbine a gas, turbine a vapore, motori, etc.) mentre la loro somma costituisce la potenza totale nominale dell'impianto);
 - la potenza massima in ingresso degli impianti di cogenerazione determinata come prodotto della portata del combustibile utilizzato per il suo potere calorifico inferiore;
 - la producibilità netta attesa annua Ecv in MWh che ha diritto al successivo rilascio dei CV (per le diverse categorie di intervento il calcolo di Ecv da riportare nella RTR è indicato specificatamente nel capitolo 6);
 - per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, una dettagliata valutazione tecnica della quantità di calore "H" annua, fornito agli utenti ed alle utenze finali per l'assegnazione dei certificati verdi all'intervento sulla base delle modalità definite nell'allegato A del Decreto 24/10/2005. L'operatore dovrà dimostrare, se necessario con l'ausilio di allegati tecnici, che tutta la quantità annua di calore H corrisponde ad un effettivo e giustificato fabbisogno di calore. In particolare, nei casi in cui è applicabile il Decreto Legislativo 192/2005, si dovrà dimostrare che sono rispettati i limiti di consumo energetico stabiliti da tale Decreto, nonché, ove applicabili, le condizioni di cui all'articolo 4 decreto del Presidente



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 16 di 65

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nei casi in cui vi sia impiego di calore per raffrescamento, la quantità di calore utile va valutata assumendo, per i gruppi refrigeranti, un opportuno valore di rendimento, coerente con la migliore tecnologia disponibile.

La RTR deve contenere, inoltre, almeno i seguenti elaborati grafici

- la corografia;
- la planimetria generale;
- lo schema funzionale d'impianto;
- lo schema elettrico unifilare per l'identificazione dei punti di misura UTF e consegna dell'energia;
- lo schema funzionale della rete di teleriscaldamento (TLE);
- la planimetria di dettaglio della rete di teleriscaldamento TLE nella quale siano specificamente individuati i punti di scambio e di misura del calore effettivamente fornito agli utenti ed alle utenze finali della rete ed anche tutti i punti di introduzione di calore in rete comprensivi anche di quelli relativi alle caldaie di integrazione;
- la dichiarazione dell'Operatore di non fruizione di titoli derivanti dalle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1 del D. Lgs. n. 79/1999 ovvero dell'articolo 16, comma 4 del D. Lgs. n. 164/2000. Nel caso di impianti che utilizzano il biodiesel, l'autodichiarazione in merito all'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 18, comma 2 del Dlgs. n. 387/2003;
- 4. la dichiarazione dell'Operatore di non fruizione di certificati verdi ai sensi del decreto ai sensi del decreto del MICA 11 novembre 1999 e successive modifiche e aggiornamenti;
- 5. nel caso di impianti ibridi che utilizzano idrogeno insieme ad altre fonti energetiche, di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto 24/10/2005, deve essere riportato il calcolo dell'energia netta imputabile all'drogeno **Ecv** che dà diritto al successivo rilascio dei CV, secondo le modalità riportate al capitolo 6 del presente documento;
- 6. nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento la RTR deve essere integrata con la documentazione tecnica specifica comprovante che l'impianto è idoneo a produrre in condizioni di cogenerazione. Tale documentazione deve essere elaborata seguendo specificatamente le indicazioni riportate nell'allegato 2 (fuori testo).

Dovrà inoltre essere dichiarata: la presenza di eventuali caldaie di integrazione del calore fornito in aggiunta a quello da cogenerazione e se il calore prodotto dall'impianto di cogenerazione è utilizzato esclusivamente per il teleriscaldamento o anche per altri scopi. La quantità di calore fornita dalle caldaie di integrazione, di riserva o ausiliarie e più in generale da fonti di calore non cogenerativo deve essere integralmente detratta dal computo dell'energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento cui si fa riferimento al successivo punto 6.3.

Deve infine essere inoltre descritta dettagliatamente, facendo riferimento a delle apposite planimetrie di dettaglio: la rete utilizzata per il teleriscaldamento e le modalità adottate per la misura del calore proveniente



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 17 di 65

da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ed effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento e fornito agli utenti ed alle utenze della rete;

- 7. nel caso di rifacimento totale e parziale la RTR deve essere integrata con degli specifici elaborati, integrati da un dossier fotografico in formato digitale, che devono illustrare compiutamente le condizioni ante-operam e post-operam in modo da caratterizzare tecnicamente la completezza dell'intero rifacimento ai fini del riconoscimento delle condizioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettere j, k ed l del Decreto 24/10/2005;
- 8. nel caso di impianti che richiedano un nuovo collegamento alla rete elettrica, l'indicazione sintetica delle caratteristiche del collegamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale o locale;
- 9. nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, per i quali il soggetto che esercisce l'impianto di cogenerazione è diverso da colui che gestisce la rete di teleriscaldamento ed i relativi rapporti commerciali, la RTR deve essere integrata da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che esercisce la rete di teleriscaldamento con la quale egli si impegna ad autocertificare i dati di competenza ai fini della verifica del disposto di cui all'articolo 2 e all'allegato A del DM 24/10/2005.

a.1) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (solo per gli impianti a idrogeno oppure a celle a combustibile.)

L'Operatore deve elaborare, come previsto all'articolo 3 comma 1 del Decreto 24/10/2005, un'apposita relazione tecnica che evidenzi le modalità con le quali viene conseguita la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ai sensi del Decreto infatti (articolo 3 comma 1, articolo 2 comma 2 lettera j), ha diritto ai certificati verdi solo la produzione di energia elettrica che comporti una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla generazione dei medesimi quantitativi di elettricità da fonte convenzionale. Tale riduzione si intende conseguita se è almeno pari al 5% delle emissioni da fonte convenzionale.

La relazione deve essere sviluppata seguendo l'approccio metodologico proprio degli studi di impatto ambientale per la caratterizzazione del quadro emissivo dell'anidride carbonica connesso al ciclo di processi che si conclude con la generazione di elettricità dall'impianto a idrogeno o a celle a combustibile. Si precisa che con l'espressione semplificata "anidride carbonica" si intende in realtà quella che viene denotata come "anidride carbonica equivalente", ossia l'insieme dei gas serra indicati nel protocollo di Kyoto, ricondotti tutti all'effetto serra della CO_2 moltiplicando i propri fattori di emissione per lo specifico potenziale di riscaldamento globale (indice GWP).

Nella relazione occorre evidenziare il ciclo di processi che dalla fonte primaria conducono alla produzione dell'idrogeno (o del combustibile che alimenta le celle a combustibile se diverso dall'idrogeno) e quindi alla generazione di elettricità. Per ogni processo deve essere fornito il fattore di emissione dei gas serra (e del loro insieme) normalizzato all'unità di energia elettrica generata alla fine del ciclo di



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL **TELERISCALDAMENTO**

Pagina 18 di 65

processi (g CO_{2 eq} / kWh_e). La relazione deve illustrare ogni ragionamento procedura di calcolo che sottendono all'ottenimento dei risultati.

Qualora l'idrogeno utilizzato per la generazione elettrica sia acquistato tal quale e non autonomamente prodotto, occorre comunque fornire il fattore di emissione di gas serra correlato alla sua produzione, risultante da documentazione fornita dal venditore o da stima dell'Operatore (in quest'ultimo caso la stima va opportunamente dettagliata nella relazione).

Qualora l'idrogeno utilizzato per la generazione elettrica sia un prodotto residuo di un determinato processo produttivo, si possono assumere pari a zero le emissioni dovute al suo ciclo di produzione, essendo esse comunque ascrivibili al processo produttivo e non derivanti dalla produzione mirata di idrogeno. In questo caso nella relazione occorre fornire una dettagliata descrizione del processo produttivo che genera idrogeno come residuo. In ogni caso, anche per gli impianti di nuova costruzione, l'Operatore dovrà dimostrare che l'idrogeno sia e resti, nelle proporzioni dovute, un residuo proprio del processo produttivo primario. Qualora l'impianto che produce idrogeno come residuo sia già in funzione, occorre altresì fornire la serie storica dei rapporti quantitativi tra l'idrogeno e gli altri prodotti.

Solo qualora il fattore di emissione globale dell'intero ciclo di processi che dalla fonte primaria conducono alla produzione dell'idrogeno, e quindi alla generazione di elettricità da esso, sia inferiore almeno del 5% a quello di riferimento per l'intero ciclo di processi che sottendono alla generazione elettrica da fonte convenzionale, l'elettricità prodotta dall'impianto potrà essere ammessa al beneficio dei certificati verdi.

L'impianto di generazione elettrica da fonte convenzionale che deve essere preso come riferimento ha analoga taglia di potenza dell'impianto a idrogeno o celle a combustibile ed è alimentato dalla medesima fonte convenzionale da cui si produce idrogeno (o il combustibile che alimenta le celle a combustibile).

Qualora l'idrogeno sia prodotto per elettrolisi dell'acqua, per individuare il corretto termine di confronto occorre risalire all'origine dell'elettricità (cioè della tipologia di fonte e impianto con cui è prodotta) utilizzata per l'elettrolisi; nel caso si tratti di elettricità prelevata dalla rete, si prende come riferimento il fattore di emissione medio del parco elettrico nazionale.

Nella relazione vanno sempre attentamente indicate le fonti da cui si traggono i fattori di emissione utilizzati per i calcoli. La fonte a cui si deve prioritariamente fare riferimento è la banca dati dei fattori di emissione in atmosfera raccolti da APAT; qualora i fattori di emissione per alcuni processi di interesse non dovessero esservi inclusi si può fare riferimento ad altre fonti o banche dati (EEA - European Environment Agency, IPPC - Intergovernmental Panel on Climate Change, etc...).

INSE ed il MATT esprimeranno il loro parere in merito alla relazione sopradescritta ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto 24/10/2005.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 19 di 65

b) Denuncia di apertura di officina elettrica all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF).

L'Operatore deve allegare la denuncia di apertura di officina elettrica ed il verbale di verifica UTF. Quando per la categoria di intervento non risulta necessario effettuare una nuova denuncia di apertura di officina elettrica, l'Operatore deve allegare l'autodichiarazione comprovante l'entrata in esercizio dell'impianto a seguito dell'intervento effettuato.

c) Documentazione autorizzativa

L'Operatore deve allegare alla domanda almeno la documentazione autorizzativa di seguito indicata:

• autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e della rete di TLE quando presente; permesso di costruire.

Qualora non risulti necessario l'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto e della specifica categoria di intervento, l'Operatore dovrà dichiararlo ed allegare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata alle competenti autorità.

d) Documentazione comprovante la data di entrata in esercizio dell'impianto

L'Operatore deve allegare alla domanda opportuna documentazione, dalla quale risulti la data effettiva di entrata in esercizio dell'impianto (data in cui ha avuto luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento; articolo 2, comma 3, lettera c del Decreto 24/10/2005).

4.3 Impianti di cui alle categorie A.1, D.1 A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della domanda

Possono richiedere qualifica per impianti in progetto (definiti come impianti non ancora in esercizio nel Decreto) sia quelli che producono energia elettrica tramite l'utilizzo di idrogeno o celle a combustibile, che quelli di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, purchè rispondenti, rispettivamente, a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1117 e a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 20/07, all'art. 14.

4.3.1 Impianti di cui alle categorie A.1, e D.1 in progetto alla data di presentazione della domanda

Per gli impianti di categoria A.1, e D.1 in progetto al momento della richiesta di qualifica, alla domanda deve essere acclusa la scheda tecnica completa dei dati previsti e nel formato indicato nel fac-simile dell'Allegato 1 alla procedura.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 20 di 65

La documentazione da allegare alla domanda di qualifica è la seguente:

- a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto ell'intervento effettuato;
- b) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
- c) Progetto preliminare dell'intervento;
- c) Documentazione autorizzativa.
- a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato

La RTR da allegare, così come definita al paragrafo 4.2., è specializzata per la categoria dell'intervento previsto e riferita al progetto preliminare dell'impianto proposto dall'Operatore. In relazione ai vari punti si evidenzia che: il punto 8 viene sostituito, ai fini del presente paragrafo, dalla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale o locale del nuovo impianto, qualora già presentata, mentre i punti 6 e 7 non si applicano.

a.1) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica

L'Operatore deve elaborare, come previsto all'articolo 3 comma 1 del Decreto 24/10/2005, un'apposita relazione tecnica che evidenzi le modalità con le quali viene conseguita la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

La relazione dovrà essere elaborata sulla base di quanto indicato per gli impianti in esercizio e dovrà essere riferita alle condizioni previste a pr

b) Il progetto preliminare dell'intervento

il progetto preliminare dell'intervento è costituito da una descrizione dell'impianto corredata di planimetria e schema elettrico unifilare.

c) Documentazione autorizzativa

L'Operatore deve allegare alla domanda almeno la documentazione autorizzativa di seguito indicata:

 autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e della rete di teleriscaldamento, permesso di costruire dell'impianto e della rete di teleriscaldamento.

Qualora non risulti necessario l'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto con la rete di teleriscaldamento in relazione alla specifica categoria di intervento, l'Operatore dovrà dichiararlo ed allegare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata alle competenti autorità.

4.3.2 Impianti di cui alle categorie A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della domanda

Per gli impianti di categoria A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della richiesta di qualifica, alla domanda deve essere acclusa la scheda tecnica completa dei dati previsti e nel formato indicato nel fac simile dell'Allegato 1 alla procedura.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 21 di 65

La documentazione da allegare alla domanda di qualifica è la seguente:

- a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- b) Progetto definitivo dell'intervento;
- c) Documentazione autorizzativa;
- d) Documentazione comprovante la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento;
- e) Documentazione comprovante la data di entrata in esercizio dell'impianto.
- a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato

la RTR da allegare, così come definita al paragrafo 4.2., è specializzata per la categoria di intervento previsto e riferita al progetto definitivo dell'impianto. Si evidenzia che, per quanto riguarda i rifacimenti parziali e totali, il Dossier fotografico in formato digitale deve illustrare chiaramente l'intervento che si vuole effettuare con un adeguato e significativo set di immagini dell'impianto ante operam.

Inoltre il punto 5 non si applica e il punto 8 viene sostituito, ai fini del presente paragrafo dalla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale o locale del nuovo impianto, qualora già presentata.

b) Progetto definitivo dell'intervento

L'Operatore deve allegare alla domanda il progetto definitivo dell'intervento come presentato alle preposte autorità per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto comprese quelle ambientali.

c) Documentazione autorizzativa.

L'Operatore deve allegare alla domanda almeno la documentazione autorizzativa di seguito indicata:

• autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e della rete di teleriscaldamento; permesso di costruire dell'impianto e della rete di teleriscaldamento.

Qualora l'impianto e la rete di teleriscaldamento abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni in tempi diversi, per la rete di teleriscaldamento farà fede l'autorizzazione alla costruzione, non essendo prevista per tale rete una specifica autorizzazione all'esercizio.

Qualora non risulti necessario l'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto con la rete di teleriscaldamento in relazione alla specifica categoria di intervento, l'Operatore dovrà dichiararlo ed allegare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata alle competenti autorità.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL **TELERISCALDAMENTO**

Pagina 22 di 65

d) Documentazione comprovante la data effettiva di inizio dei lavori realizzazione dell'intervento.

L'Operatore deve allegare alla domanda opportuna documentazione, dalla guale risulti la data in cui hanno avuto, o avranno, inizio i lavori di realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di qualifica (ad esempio, verbale di consegna lavori).

e) Documentazione comprovante la data di entrata in esercizio dell'impianto

L'Operatore deve allegare alla domanda opportuna documentazione, dalla quale risulti la data prevista di entrata in esercizio dell'impianto (data in cui è prevista la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento; articolo 2, comma 3, lettera c del Decreto 24/10/2005).

4.4 Comunicazioni degli Operatori successive alla qualifica

Lo scopo delle suddette comunicazioni è quello di monitorare la realizzazione degli impianti, nonché di attestare le caratteristiche tecniche finali del nuovo impianto o dell'intervento realizzato che dovranno risultare coerenti con le condizioni poste dalla qualifica dell'impianto, pena la decadenza della qualifica stessa.

4.4.1 Comunicazioni per gli impianți qualificati in progetto

Nel caso di impianti qualificati non ancora in esercizio, l'Operatore ha l'obbligo di comunicare al:

- a) GSE (Unità Ingegneria della Direzione Operativa) ogni variazione significativa dei dati caratteristici degli interventi progettati (ad esempio: variazioni di potenza, di tipologia di combustibili utilizzati, ecc.), l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, la data in cui ha avuto luogo il primo parallelo a seguito dell'intervento e, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, l'inizio delle forniture di calore agli utenti;
- b) GSE (Unità Commerciale della Direzione Operativa) la data di entrata in esercizio commerciale - tenuto conto del periodo di avviamento e collaudo - a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei Certificati Verdi.

In particolare, all'atto della comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto (v. precedente punto a) l'Operatore dovrà allegare:

- 1. la denuncia di apertura di officina elettrica ed il verbale di verifica UTF dell'impianto nel caso di nuova costruzione (o autodichiarazione laddove non è prevista la denuncia UTF);
- opportuna documentazione, dalla quale risulti la data effettiva in cui hanno avuto inizio i lavori di realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di qualifica (ad esempio, verbale di consegna lavori);



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 23 di 65

 opportuna documentazione, dalla quale risulti la data effettiva di entrata in esercizio dell'impianto (data in cui ha avuto luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la circolazione del fluido termico nella_rete di teleriscaldamento; articolo 2, comma 3, lettera c del Decreto 24/10/2005).

ovvero, qualora sia previsto dalla tipologia di intervento effettuato.

4. l'aggiornamento della denuncia UTF e del verbale di verifica UTF dell'impianto preesistenti (se necessario), ovvero conferma della validità della denuncia e del verbale UTF già presentati.

Per quanto riguarda gli interventi di:

- a) rifacimento totale di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (B.2);
- b) rifacimento parziale di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (solo impianto di cogenerazione - BP.C);
- c) rifacimento parziale di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (solo rete di teleriscaldamento BP.R);

l'Operatore dovrà presentare anche il Dossier fotografico in formato digitale dell'intervento di rifacimento totale o parziale costituito dalle fotografie post intervento.

4.4.2 Comunicazioni specifiche per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

Nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, all'atto della richiesta di emissione dei CV l'Operatore deve trasmettere al GSE entro il 31 marzo di ogni anno la documentazione tecnica specifica comprovante che l'impianto ha prodotto in condizioni di cogenerazione nell'anno per il quale richiede i CV seguendo le indicazioni dell'allegato 2.

L'Operatore deve inoltrare al GSE annualmente anche l'apposita documentazione attestante la misura della quota di energia termica H in MWh effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento come somma delle quantità di energia fornite agli utenti ed alle utenze finali risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni (articolo 4 comma 2 del Decreto 24/10/2005).

I certificati verdi da riconoscere all'impianto saranno determinati applicando le modalità di cui all'allegato A del Decreto 24/10/2005 in funzione del calore H effettivamente fornito alle utenze (articolo 4 comma 3 del Decreto 24/10/2005).

Nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, per i quali il soggetto che esercisce l'impianto di cogenerazione è diverso da colui che gestisce la rete di teleriscaldamento ed i relativi rapporti commerciali, è necessaria una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che esercisce la rete di teleriscaldamento con la quale sono autocertificati i dati di competenza ai fini della verifica del disposto di cui all'articolo 4 comma 2 e all'allegato A del DM 24/10/2005.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 24 di 65

5 DECADENZA DELLA QUALIFICA

È consentita la qualifica di interventi in progetto, ma sussistono una serie di vincoli temporali per la loro realizzazione trascorsi i quali la qualifica decade.

5.1 Decadenza della qualifica per impianti ad idrogeno ed a celle a combustibile qualificati in progetto

Per gli impianti ad idrogeno ed a celle a combustibile qualificati in progetto la qualifica decade se:

 il produttore non metta in esercizio l'impianto entro 3 anni dall'ottenimento della qualifica. Sono comunque fatte salve le cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del produttore, intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato. Esse devono essere dichiarate dal produttore al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE SpA e da quest'ultimo valutate tali. Il GSE trasmette le sue valutazioni di decadenza dalla qualifica al MSE e MATT per le azioni di competenza.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 25 di 65

6 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRODUCIBILITÀ AI FINI DEL RILASCIO DEI CV

Nei paragrafi seguenti vengono riportate le modalità di valutazione della produzione netta nonché le modalità di calcolo dell'energia E_{cv} avente diritto all'incentivazione con i Certificati Verdi. Nel testo, con il termine *produzione* si intenderà sempre una produzione misurata (o comunque consuntivata), mentre con il termine producibilità ci si riferirà ad una produzione attesa (non ancora consuntivata).

In tutti i casi in cui il Produttore effettua una valutazione di producibilità del proprio impianto, tale valutazione deve risultare coerente con la tipologia di intervento effettuato e con i dati tecnici a disposizione. Diversamente, il GSE si riserva la facoltà di modificare le suddette valutazioni.

6.1 Valutazione della produzione netta E

La produzione netta E_{cv} di energia elettrica degli impianti qualificati ha diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, al rilascio dei CV per il periodo previsto dalla normativa vigente.

La produzione elettrica netta di un impianto è la produzione elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali dell'impianto. Si precisa che, qualora necessario, per la determinazione dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, si farà riferimento alla delibera AEEG N. 2/06.

In particolare per la valutazione della produzione netta Ecv di un impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e) del Decreto 24/10/2005, e per l'individuazione dell'energia assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, vale quanto riportato nei paragrafi seguenti.

L'accuratezza delle misure con cui viene determinata l'energia elettrica (kWh) ai fini del rilasciò dei CV è in genere quella derivante dalle misure strumentali riconosciute fiscalmente dall'UTF.

A) Impianti con misura diretta dell'energia assorbita dai servizi ausiliari dichiarata all'UTF.

Quando il Produttore presenta per l'impianto qualificato all'UTF la dichiarazione di produzione dell'energia elettrica, il GSE valuterà l'energia assorbita dai servizi ausiliari e conseguentemente l'energia netta E_{cv} a cui riconoscere i certificati in base a detta dichiarazione.

Per consentire gli opportuni riscontri, il Produttore dovrà allegare, congiuntamente alla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto, come richiesto dalla RTR dell'impianto, la denuncia di apertura dell'Officina elettrica ed il conseguente verbale di verifica dell'impianto UTF nel quale siano dettagliatamente identificati i gruppi di generazione ed i punti di misura dell'energia elettrica lorda e dei servizi ausiliari.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 26 di 65

B) Impianti che non presentano dichiarazione UTF per la produzione di energia

Per gli impianti non tenuti a presentare la dichiarazione UTF - ad esempio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da Biogas - il Produttore presenta una autodichiarazione dell'energia prodotta netta e lorda (anche sotto forma forfettaria secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e del Decreto 24/10/2005).

C) Impianti con situazioni particolari

Nel caso di centrali con situazioni impiantistiche particolari, nelle quali motivatamente la dichiarazione UTF non risulti significativa per la determinazione dell'energia elettrica netta prodotta dall'impianto, il Produttore descrive nella RTR la situazione impiantistica specifica insieme con la proposta di valutazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari. In tal caso, il Produttore sottopone al GSE, per approvazione, l'elenco dei servizi da considerarsi come ausiliari di impianto. Il GSE valuterà tale elenco e, prima di approvarlo, potrà disporre modifiche ed integrazioni e quindi definirà una quota forfetaria dell'assorbimento dei servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e del Decreto 24/10/2005 tenendo conto della citata delibera AEEG N. 2/06.

D) Impianti di cogenerazione (Delibera AEEG 19/3/02 n. 42/02, articolo 1 comma 1.1 lettera n)

Nel caso degli impianti di cogenerazione l'energia netta prodotta dalla sezione è la quantità di energia lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione e delle perdite dei trasformatori principali. I servizi ausiliari includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di circolazione dell'acqua calda. Nel caso in cui i servizi ausiliari siano in comune tra più sezioni, i loro consumi sono da attribuire ad ogni sezione in misura proporzionale alla rispettiva quota parte di produzione di energia elettrica lorda. Nel caso di produzione combinata di energia meccanica e calore, l'energia meccanica viene moltiplicata per un fattore pari a 1,05 per convertirla in una quantità equivalente di energia elettrica netta

6.2 Impianti a idrogeno e a celle a combustibile

Nel seguito sono riportate le modalità di calcolo dell'energia elettrica che usufruisce del regime riservato alle fonti rinnovabili nel caso di impianti a idrogeno e a celle a combustibile

6.2.1 Potenziamenti

1) Potenziamento in generale di impianti a idrogeno e a celle a combustibile (categoria A.1) (articolo 2, comma 2, lettera i del Decreto 24/10/2005):



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 27 di 65

La RTR deve riportare il calcolo della producibilità aggiuntiva netta attesa **Ecv**, per la quale si chiede il rilascio della quota di CV, calcolata come differenza tra la producibilità netta attesa e la media aritmetica dell'energia prodotta nei cinque anni precedenti l'intervento di potenziamento, secondo la formula sotto indicata:

 $\mathsf{Ecv_i} = \mathsf{E}_{\mathsf{Ai}} - \mathsf{E}_{\mathsf{R}}$

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

Ecvi = quota di producibilità aggiuntiva netta attesa qualificata per il rilascio dei
 CV a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno incentivato "i";

E_{Ai} = **producibilità dopo dell'intervento** (producibilità netta attesa dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno incentivato "i";

E_R = **produzione di riferimento prima dell'intervento** (media aritmetica dei valori della produzione netta, effettivamente realizzata negli ultimi 5 anni solari utili precedenti all'intervento).

Nella RTR deve essere riportata e documentata con dati UTF la produzione netta di energia effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari precedenti l'intervento, tenendo conto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. In particolare, ai fini del calcolo della produzione di riferimento pre-intervento $\mathbf{E_R}$, nella RTR deve essere dichiarata e giustificata la scelta dei cinque anni precedenti l'intervento.

Si precisa infine che il diritto ai CV si conseguirà solamente quando (nell' i-esimo anno incentivato successivo all'entrata in esercizio a seguito dell'intervento di potenziamento) la produzione E_{Ai} risulterà maggiore di E_{R} (produzione preintervento).

2) Potenziamenti di impianti ibridi che utilizzano idrogeno

Nel caso di impianti ibridi che utilizzano idrogeno, qualora la parte di energia attribuibile alla fonte di combustibile diversa dall'idrogeno superi il 5 % della produzione di energia netta totale, i valori di E_{Ai} e di E_{R} devono essere valutati, con riferimento all'energia imputabile unicamente all'idrogeno, applicando opportunamente la stessa formula (1).

Per quanto riguarda il calcolo dell'energia imputabile all'idrogeno valgono le indicazioni riportate specificamente al successivo punto **A** del paragrafo **6.2.2** dedicato agli impianti ibridi nuovi.

6.2.2 Nuova costruzione di impianti a idrogeno e a celle a combustibile (categoria D.1)

A) Nuovi impianti

Nel caso di costruzione di un nuovo impianto, ai fini del rilascio dei Certificati Verdi viene riconosciuta l'intera produzione di energia elettrica effettivamente realizzata dall'impianto (articolo 3, comma 7 del Decreto 24/10/2005):



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 28 di 65

E_{cvi}=E_{Ai}

Si precisa che, per quanto riguarda gli impianti che utilizzano idrogeno ed altre fonti energetiche non rinnovabili, si ha diritto al rilascio dei Certificati Verdi per l'intera produzione di energia elettrica solo nel caso in cui la parte ascrivibile alle fonti energetiche non rinnovabili sia non superiore al 5% del totale.

B) Nuovi impianti a idrogeno ibridi

Nel caso di impianti previsti all'articolo 3 comma 3 del Decreto 24/10/2005 che utilizzano sia idrogeno che altre fonti energetiche ha diritto al rilascio dei CV la produzione imputabile esclusivamente all'idrogeno. In tal caso l'Operatore dovrà riportare nella RTR la valutazione tecnica dell'energia attribuibile all'utilizzo dell'idrogeno per la quale si richiede il rilascio dei CV. Le modalità di calcolo dovranno comunque essere approvate dal GSE.

Inoltre l'Operatore dovrà far pervenire, entro il 31 marzo di ogni anno e per il numero di anni fissato dalla normativa, una specifica relazione tecnica, da concordare caso per caso con il GSE, dalla quale risulti la valutazione di dettaglio dell'energia attribuibile all'utilizzo dell'idrogeno.

6.3 Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento

Nel caso degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento l'energia da considerare per calcolo dell'energia elettrica che usufruisce del regime riservato alle fonti rinnovabili è quella effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Essa è definita all'articolo 2 comma 3 lettera b del decreto 24/10/2005 che specifica:

quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento è la parte dell'energia termica utile prodotta, come definita dall'articolo 1, lettera o), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, effettivamente destinata e utilizzata, tramite o mediante cessione a una rete di teleriscaldamento, negli impieghi degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, al netto dell'energia termica prodotta da eventuali caldaie di integrazione, di riserva o ausiliarie o di altre fonti di calore non cogenerative

In particolare la quantità di energia elettrica avente diritto ai certificati verdi viene valutata in funzione del calore "H" in MWh effettivamente fornito agli utenti ed alle utenze come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni e secondo le modalità riportate nell'allegato A del decreto 24/10/2005.

La quantità di calore "H" attribuibile a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento verrà calcolata con la formula seguente:

 $H = H_{ps} * (H_{ct}/H_{pt})$

Dove:



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 29 di 65

H = quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, riferita alla singola sezione;

H_{ps} = quantità di calore prodotta dalla singola sezione;

H_{ct} = somma delle quantità di calore fornite agli utenti ed alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento, come risultanti dalle relative fatturazioni e e misurazioni;

 \mathbf{H}_{pt} = somma delle quantità di calore prodotte da tutti i generatori (cogenerativi, caldaie integrative ecc.) connessi alla rete di teleriscaldamento.

6.3.1 Potenziamenti di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (categoria A.2) (articolo 2, comma 3, lettera g del Decreto 24/10/2005)

La RTR deve riportare il calcolo della producibilità aggiuntiva attesa **Ecv**, per la quale si chiede il rilascio della quota di CV, calcolata nel modo seguente:

$$Ecv_i = (H_i - H_R)^*C^*0,70$$
 (2)

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

Ecv_i è la quota di produzione aggiuntiva netta qualificata al rilascio dei **CV** a seguito dell'intervento di potenziamento nel generico anno incentivato "i";

H_i è la quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno incentivato "i";

H_R è la media aritmetica della quota di energia termica, espressa in MWh e riferità a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali nei tre anni solari precedenti l'intervento al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

è un indice che dipende dalla tipologia della della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ed i cui valori sono riportati nella tabella 1.

Per ognuno degli anni incentivati successivi all'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, e fino a che sia trascorso il periodo fissato dalla normativa, si conseguirà il diritto all'emissione di Certificati Verdi se si verificherà, tra le altre, la seguente condizione:

$(H_i - H_R)/H_R \ge 0,15$

Nella RTR deve essere riportata e documentata con dati provenienti dalle fatturazioni l'energia termica effettivamente fornita agli utenti negli ultimi tre anni solari precedenti l'intervento, tenendo conto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. In



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 30 di 65

particolare, ai fini del calcolo del valore di \mathbf{H}_{R} di riferimento pre-intervento, nella RTR deve essere dichiarata e giustificata la scelta dei tre anni precedenti l'intervento.

Il rilascio dei relativi CV è cumulabile solo con quelli relativi ad interventi di rifacimento parziale BP.C di cui al punto 6.3.3 (comma 3 dell'allegato A al Decreto 24/10/2005).

6.3.2 Rifacimenti totali di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (categoria B.2) (articolo 2, comma 3, lettera j del Decreto 24/10/2005)

La quota qualificata al rilascio dei CV viene calcolata con la formula seguente.

 $Ecv_i = H_i *C$ (3)

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

- è la quota, espressa in MWh, di produzione netta qualificata al rilascio dei CV a seguito dell'intervento di rifacimento totale nel generico anno incentivato "i";
- H_i è la quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali dopo l'intervento di rifacimento totale nel generico anno incentivato "i";
- è un indice che dipende dalla tipologia della della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ed i cui valori sono riportati nella tabella 1.
- 6.3.3 Rifacimenti Parziali di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (parte cogenerativa categoria BP.C) (articolo 2, comma 3, lettera k del Decreto 24/10/2005)

La quota qualificata al rilascio dei CV viene calcolata con la formula seguente.

 $Ecv_i = H_i * C*0,30$ (4)

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

- **Ecv**i è la quota, espressa in MWh, di produzione netta qualificata al rilascio dei CV avente diritto ai CV a seguito dell'intervento di rifacimento parziale nel generico anno incentivato "i";
- è la quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali dopo l'intervento di rifacimento parziale nel generico anno incentivato "i";
- è un indice che dipende dalla tipologia della della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ed i cui valori sono riportati nella tabella 1.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 31 di 65

Il rilascio dei relativi CV è cumulabile solo con quelli relativi ad interventi di potenziamento A2 di cui al punto 6.3.1 (comma 3 dell'allegato A al Decreto 24/10/2005).

Qualora ricorrano le condizioni di nuova realizzazione di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento o di una sezione del medesimo impianto associati ad una rete di teleriscaldamento esistente la formula (4) sarà applicata pro quota per l'energia termica corrispondente alle nuove porzioni di impianto.

6.3.4 Rifacimenti Parziali di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (parte rete di teleriscaldamento categoria BP.R) (articolo 2, comma 3, lettera I del Decreto 24/10/2005)

La quota qualificata al rilascio dei CV viene calcolata con la formula seguente:

$$Ecv_1 = H_1 *C *0.70$$
 (5)

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

- **Ecv**_i è la quota, espressa in MWh, di produzione netta qualificata al rilascio dei CV avente diritto ai CV a seguito dell'intervento di rifacimento parziale nel generico anno incentivato "i";
- H_i è la quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali dopo l'intervento di rifacimento parziale nel generico anno incentivato "i";
- è un indice che dipende dalla tipologia della della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ed i cui valori sono riportati nella tabella 1.
- 6.3.5 Nuova Costruzione di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (categoria D.2) (articolo 2, comma 3, lettera m del Decreto 24/10/2005)

Qualora l'intervento si riferisce ad impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nuovi sia nelle unità di produzione che nella rete di teleriscaldamento, la quota qualificata al rilascio dei CV è calcolata con la formula seguente:

$$E_{CV_i} = H_i * C$$
 (6)

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

- **Ecv**i è la quota, espressa in MWh, di produzione netta qualificata al rilascio dei CV avente diritto ai CV a seguito dell'intervento di rifacimento parziale nel generico anno incentivato "i";
- **H_i** è la quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione, effettivamente utilizzata per il



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 32 di 65

teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali nel generico anno incentivato "i";

è un indice che dipende dalla tipologia della della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ed i cui valori sono riportati nella tabella 1.

Qualora la nuova costruzione si riferisca ad una nuova sezione di cogenerazione di un impianto esistente accompagnato da un'estensione della rete primaria di teleriscaldamento, la quota qualificata al rilascio dei CV viene calcolata con la formula seguente:

 $Ecv_i = (H_i - H_R)^*C$ (7)

nella quale i simboli hanno il seguente significato:

- **Ecv**_i è la quota, espressa in MWh, di produzione aggiuntiva netta qualificata al rilascio dei **CV** a seguito dell'intervento nel generico anno incentivato "i";
- H_i è la quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali dopo l'intervento nel generico anno incentivato "i";
- H_R è la media aritmetica della quota di energia termica, espressa in MWh e riferita a ciascuna sezione dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento resa agli utenti ed alle utenze finali nei tre anni solari precedenti l'intervento al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
- è un indice che dipende dalla tipologia della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ed i cui valori sono riportati nella tabella 1.

Per ognuno degli anni incentivati successivi all'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, e fino a che sia trascorso il periodo fissato dalla normativa, si conseguirà il diritto all'emissione di Certificati Verdi se si verificherà la condizione per cui si possa attribuire almeno un Certificato Verde.

Nella RTR deve essere riportata e documentata con dati provenienti dalle fatturazioni l'energia termica effettivamente fornita agli utenti negli ultimi tre anni solari precedenti l'intervento, tenendo conto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. In particolare, ai fini del calcolo del valore di \mathbf{H}_R di riferimento pre-intervento, nella RTR deve essere dichiarata e giustificata la scelta dei tre anni precedenti l'intervento.

Tabella 1 - Valori dell'indice C



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 33 di 65

Tipo di sezione	Valore dell'indice C
Ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Termico a vapore con turbina a contropressione	0,45
Termico a vapore con turbina a condensazione	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

6.3.6 Casi particolari di calcolo dell'energia Ecvi (allegato A, commi 2 e 4 del Decreto 24/10/2005)

Per le sezioni dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento le cui produzioni nette annue di energia elettrica $E_{\rm e}$, come definite dall'articolo 1, lettera n), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni, risultino inferiori al prodotto tra l'energia termica utile $E_{\rm t}$, come definita dall'articolo 1, lettera o), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni, e l'indice C, la quantità di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdí è calcolata in tutti i casi sostituendo al parametro C il rapporto $E_{\rm e}/E_{\rm t}$.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 34 di 65

7 ESITO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

7.1 Istruttoria della qualificazione

Il GSE comunicherà al produttore l'esito dell'istruttoria di valutazione effettuata sulla base del decreto 24/10/2005, della Legge finanziaria 2007 e del Decreto Legislativo 20/07, nonchè tenendo conto della presente Procedura tecnica.

Per gli impianti a idrogeno o a celle a combustibile la domanda di qualifica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 120 gg. dalla data di protocollo in ingresso della stessa. In questo tempo sono computati anche i 60 giorni, a partire dalla richiesta del GSE, entro cui il MSE ed il MATT devono fornire il loro parere favorevole cui è subordinato il diritto alla qualifica. In mancanza di detto parere nei 60 giorni esso si intende positivo.

Per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, la domanda di qualifica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 120 gg. dalla data di protocollo in ingresso della stessa, fatto salvo quanto riportato al punto 7.5.

In relazione a quanto sopra possono verificarsi i casi sotto indicati.

7.2 Esito positivo della qualificazione

Il GSE comunica al Produttore che l'impianto (oppure che il tipo d'intervento proposto) è stato riconosciuto e qualificato per il successivo rilascio dei CV nei limiti di tempo definiti al punto 7.

7.3 Esito negativo della qualificazione

Il GSE comunica al Produttore, nei limiti di tempo definiti al punto 7, che l'impianto (oppure che il tipo d'intervento proposto) non possiede i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica previsti dal Decreto 24/10/2005, dalla Legge finanziaria 2007 e dal Decreto Legislativo 20/07, nonchè dalla normativa vigente collegata, specificandone le motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del Decreto 24/10/2005 e limitatamente agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, identica comunicazione è inviata, entro quindici giorni dalla pronuncia della Commissione di Qualificazione, anche al MSE e al MATT per le rispettive azioni di competenza.

Il MSE e il MATT, qualora non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa - sulla base di una diversa interpretazione degli elementi già forniti dagli operatori o di nuovi elementi di valutazione forniti dagli stessi - comunicheranno al GSE di procedere al riesame della domanda.

7.4 Non accoglimento per incompletezza della domanda di qualifica

La domanda presentata dal Produttore manca di elaborati e documenti sostanziali e non consente di verificare i requisiti previsti richiesti dalla normativa vigente e dalla presente procedura tecnica per la qualificazione dell'impianto.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 35 di 65

Il GSE, nei limiti di tempo definiti al punto 7.1, comunica che la medesima non è accolta per incompletezza, indicando gli elaborati e i documenti mancanti e/o carenti.

L'Operatore potrà ripresentare una nuova domanda di qualifica tenendo conto delle indicazioni fornite dal GSE.

7.5 Sospensione dell'istruttoria di qualifica

La domanda presentata dal Produttore manca di alcuni elementi documentali per il riconoscimento della qualificazione secondo quanto definito dalla normativa vigente e dalla presente procedura tecnica.

Il GSE comunica all'Operatore, nei limiti di tempo definiti al punto 7.1, che la documentazione deve essere integrata ed indica i dati ed i documenti necessari per poter procedere alla qualifica, specificando altresì che questi devono pervenire entro 60 giorni dalla data di protocollo GSE di invio della richiesta di integrazione.

Sino a quando le ulteriori informazioni richieste non saranno pervenute al GSE, l'istruttoria per il riconoscimento della qualifica è sospesa ed il computo a scalare dei limiti di tempo definiti al punto 7.1 si ferma.

Il computo dei rimanenti giorni assegnati al GSE per pronunciarsi in merito all'accoglimento della domanda di qualifica riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni integrative.

A seguito dell'analisi della documentazione integrativa la domanda può essere accolta o respinta per incompletezza, dandone comunicazione al produttore secondo le modalità su esposte.

Nel caso che le informazioni integrative non pervengano al GSE entro 60 giorni dalla richiesta, la domanda di qualifica è considerata non accolta per incompletezza.

In tal caso, l'Operatore potrà ripresentare una nuova domanda di qualifica tenendo conto delle indicazioni fornite dal GSE.

Il GSE può inoltre sospendere l'istruttoria di qualifica, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti per effettuare approfondimenti tecnici, nonché per chiedere verifiche interpretative ai Ministeri competenti in merito ai decreti di regolamentazione della materia, ivi inclusi i casi indicati al paragrafo 2.2.3.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 36 di 65

8 COMMISSIONE DI QUALIFICAZIONE E REFERENTE TECNICO

Il GSE provvede all'esame e al riconoscimento della qualifica attraverso un'apposita Commissione di Qualificazione presieduta dal Responsabile della Direzione Operativa.

Il GSE per espletare la procedura di qualificazione individua, al proprio interno, per ciascun impianto da qualificare, un Referente Tecnico (RT).

Il RT rappresenta l'interfaccia operativo del GSE nei riguardi del Produttore che ha presentato la domanda di riconoscimento. Il RT può chiedere eventuali chiarimenti e fornire, su richiesta, informazioni al Produttore. Il nominativo ed i recapiti del RT saranno comunicati dal GSE al produttore contestualmente al numero identificativo della domanda di riconoscimento assegnato all'impianto.

Le comunicazioni riguardanti le sottoelencate fasi della procedura sono inviate al Produttore a firma del Responsabile della Direzione Operativa, Presidente della Commissione di Qualificazione:

- comunicazione del nominativo del Referente Tecnico per la qualificazione e del numero identificativo N dell'intervento cui si dovrà far riferimento per tutta la durata dell'istruttoria di valutazione e anche per la richiesta del successivo rilascio dei Certificati Verdi;
- comunicazione dell'esito positivo o negativo (incluso il non accoglimento della domanda per incompletezza) della qualificazione ;
- comunicazione della sospensione dell'istruttoria di qualificazione per insufficienza delle informazioni fornite dal Produttore.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 37 di 65

9 VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI

Il GSE, qualora lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi tecnici sul sito dell'impianto, dandone idoneo preavviso al Produttore, al fine di verificare i requisiti per il riconoscimento della qualificazione e dei relativi Certificati Verdi.

Inoltre, anche a valle del riconoscimento della qualificazione e per tutta la durata dell'incentivazione con Certificati Verdi, il GSE si riserva di effettuare visite di controllo presso gli impianti per effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente (articolo 3 comma 12 ed articolo 4 comma 6 del Decreto 24/10/2005; art. 1, comma 1117 della Legge finanziaria 2007; articolo 14 del Decreto Legislativo 20/07).

Qualora, dall'esito delle verifiche disposte, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Produttori che abbiano già ottenuto la qualificazione, i medesimi, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 decadranno automaticamente dai benefici ottenuti attraverso la dichiarazione mendace, fatte sempre salve le più gravi sanzioni penali.

10 DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI

La richiesta di qualifica nonché ogni dichiarazione e/o comunicazione effettuata a completamento della medesima, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. All'uopo, l'Operatore allega alle dichiarazioni e/o alle domande copia fotostatica del documento di identità valido, siglando altresì tutti i documenti inviati.

11 ELENCO IMPIANTI QUALIFICATI

Il GSE pubblica l'elenco degli impianti qualificati e le informazioni di cui all'art.7 del Decreto 24/10/2005 in un specifico bollettino annuale disponibile sul proprio sito web



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 38 di 65

12 ALLEGATO 1

Nel presente Allegato 1 sono riportati i seguenti documenti:

- I. NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA.....
- II. FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE
- III. SCHEDA "A.1" POTENZIAMENTO IMPIANTO A IDROGENO O CELLE A COMBUSTIBILE......
- IV. SCHEDA "D.1" NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO A IDROGENO O A CELLE A COMBUSTIBILE
- V. SCHEDA "A.2" POTENZIAMENTO IMPIANTO DI COGENERAZIONE ABBINATO AL TELERISCALDAMENTO
- VI. SCHEDA "B.2" RIFACIMENTO IMPIANTO DI COGENERAZIONE ABBINATO AL TELERISCALDAMENTO......
- VII. SCHEDA "BP.C" RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO (PARTE COGENERATIVA).....
- VIII. SCHEDA "BP.R" RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO (PARTE RETE DI TELERISCALDAMENTO)
- IX. SCHEDA "D.2" NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE
 ABBINATO AL TELERISCALDAMENTO



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 39 di 65

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA

Quanto di seguito riportato costituisce un'indicazione sintetica per la compilazione della richiesta di qualifica (lettera e scheda tecnica dell'intervento). Per una trattazione completa si rinvia al documento "Procedura di qualificazione degli impianti alimentati a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento".

N.B.: Le unità di misura da utilizzare in tutte le schede tecniche sono:

- per la potenza, MW (con tre cifre decimali significative per impianti inferiore ad 1 MW)
- per l'energia, MWh.
- 1. Le Categorie di Intervento sono: A.1 = Potenziamento di impianto a idrogeno o a celle a combustibile; A.2 = Potenziamento di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento; B.2 = Rifacimento di impianto di cogenerezione abbinato al teleriscaldamento; BP.C = Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione; BP.R = Rifacimento parziale della rete di teleriscaldamento; D.1 = Nuova costruzione di impianto a idrogeno o a celle a combustibile; D.2 = Nuova costruzione di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento.
- Per Tipologia impianto, Sub-Tipologia impianto e Fonte Rinnovabile, vedere la successiva Tabella 1 di classificazione degli impianti.
- Nome dell'impianto: indicare il nome dell'impianto senza riferirsi alla tipologia dell'impianto e/o al nome del Produttore. Riferirsi in generale al nome della Località o del Comune di ubicazione dell'impianto (40 caratteri max). In caso di presenza di più impianti nella stessa zona, oltre al nome della Località o del Comune, utilizzare i numeri arabi.
- 4. Potenza nominale dell'impianto (dati complessivi dell'impianto): è la somma aritmetica delle potenze nominali dei motori primi di tutti i gruppi costituenti l'impianto medesimo. La Potenza nominale di un motore primo (turbina a vapore, turbina a gas, motori a combustione interna): è la massima potenza ottenibile, in regime continuo, secondo le norme ammesse. Generalmente è riportata sulla targa del macchinario.
- Con riferimento alla data di presentazione della domanda, scegliere l'opzione corrispondente. La data di entrata in esercizio (la data prevista di entrata in esercizio) di un impianto è la data in cui si effettua (effettuerà):
 - a. il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito di nuova costruzione o potenziamento per gli impianti a idrogeno o a celle a combustibile;
 - la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, rifacimento parziale per gli impianti di cogenerezione abbinati al teleriscaldamento.
- 6. Da compilare se diverso dall'indirizzo della sede legale.
- 7. Le coordinate geografiche di riferimento dell'ubicazione dell'impianto dovranno essere espresse in UTM oppure in altre coordinate standard (latitudine e longitudine); le coordinate richieste possono essere desunte anche graficamente utilizzando la cartografia IGM 1:50.000 oppure 1:25.000. Per gli impianti idroelettrici le coordinate di riferimento da indicare saranno quelle della centrale di generazione, mentre per i parchi eolici potrà essere indicato approssimativamente il baricentro degli aerogeneratori; per casi specifici il produttore indicherà un riferimento significativo per georeferenziare l'impianto.
- 8. La data di esistenza di un impianto è la data in cui l'impianto ha effettuato il primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica o la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento. Per impianti molto vecchi, di cui non si conosce con precisione il giorno ed il mese, indicare solo l'anno.
- Numero dei gruppi di generazione coincide con il numero dei generatori. Il Nome del gruppo è in genere il numero arabo con cui viene individuato il gruppo.
- La Produzione netta di energia elettrica è uguale alla produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali.
- 11. La Producibilità attesa E_A è la producibilità annua di energia elettrica ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 40 di 65

12. Le Fonti convenzionali sono riportate nell'elenco della successiva Tabella 2.

Nel seguito il simbolo E_{cv} individua la producibilità di energia riconosciuta al rilascio dei Certificati Verdi per l'intervento effettuato. Il valore di E_{cv} deve essere valutato seguendo le specifiche indicazioni riportate sul Capitolo 6 della Procedura in funzione dell'intervento e della tipologia dell'impianto.

TABELLA 1 – CLASSIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, CELLE A COMBUSTIBILE E DI COGENERAZIONE ABBINATI AL TELERISCALDAMENTO

TIPOLOGIA IMPIANTO	SUB-TIPOLOGIA IMPIANTO	FONTE
Termoelettrico a idrogeno	a turbinaa combustione internaa ciclo combinatoaltro	• Idrogeno
Termoelettrico ibrido a idrogeno	a turbina a combustione interna a ciclo combinato altro	Idrogeno e Fonti convenzionali
Celle a combustibile		Idrogeno Rinnovabile Convenzionale
Termoelettrico in cogenerazione	a vapore a gas a combustione interna a ciclo combinato altro	RinnovabileConvenzionale



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 41 di 65

TABELLA 2 - FONTI CONVENZIONALI

FONTI CONVENZIONALI	DETTAGLIO FONTI		
Carbone e lignite	carbone e lignite		
	gas naturale		
Gas naturale	gas naturale liquefatto		
	gas naturale da giacimenti minori isolati		
	gas da acciaieria ad ossigeno		
Gas derivati	gas di altoforno		
	gas di cokeria		
	olio combustibile		
	coke di petrolio		
	nafta		
	gasolio		
Prodotti petroliferi	gas di petrolio liquefatto		
	orimulsion		
	gas di sintesi		
	gas residui di raffineria (diversi dal gas di sintesi)		
	tar di raffineria		
	rifiuti solidi organici		
	rifiuti solidi inorganici		
Altri combustibili liquidi o solidi	coke di carbone		
	combustibili di processo solidi o liquidi		
	altro		
Altri combustibili gassosi	gas residui processi chimici		
Aidi combactbiii gassosi	altri combustibili di processo gassosi		



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 42 di 65

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. Commissione di Qualificazione Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma

Oggetto: Richiesta di riconoscimento della qualifica di impianto (*Tipologia impianto*²) per (*Categoria intervento*¹) dell'impianto di (*Nome dell'impianto*³) da (*Potenza nominale dell'impianto*⁴) MW.

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale della società (oppure di produttore) chiede al GSE, per l'impianto indicato in oggetto e per la categoria di intervento ivi specificata, il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 4 comma 2 (dell'art. 3 comma 4 per gli impianti a idrogeno o celle a combustibile), del Decreto del Ministero delle attività Produttive 24/10/2005.

L'impianto da qualificare è	in esercizio dalla data 5 /	
	(oppure)	/
La data prevista di entrata	in esercizio dell'impianto	da qualificare è

Si allegano alla presente i dati riportati nella scheda tecnica (A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R, D.2) e due copie (tre copie per gli impianti a idrogeno o celle a combustibile) degli elaborati e dei documenti in essa elencati.

Si dichiara inoltre piena disponibilità a fornire eventuali ulteriori elementi di valutazione da Voi richiesti ed a consentire l'accesso all'impianto per le verifiche di Vs. competenza.

Il sottoscritto dichiara infine che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o completamento della richiesta di qualificazione dell'impianto in oggetto sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il referente tecnico della Società è il Sig.:	
ndirizzo	
el	
cell	
fax	
9-mail	
Data	Firma
/) *	



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 43 di 65

SCHEDA "A.1" POTENZIAMENTO IMPIANTO A IDROGENO O CELLE A COMBUSTIBILE

Dati generali	
Nome del Produttore / Società	
Indirizzo della sede legale – Via	
Indirizzo di corrispondenza ⁶ – Via	
Tel. AziendaPartita IVAPartita IVA	
Nome dell'impianto ³	
Località di ubicazione dell'impianto	
Coordinate geografiche ⁷ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto: X	
Dati specifici	
Tipologia impianto ² Sub-Tipologia impianto ²	
Fonte ²	
Impianto esistente dal ^e	
Impianto in esercizio ⁵ [SI] [NO]	
Data di entrata in esercizio ⁵ a seguito di potenziamento:	
oppure	
Data prevista di entrata in esercizio ⁵ a seguito di potenziamento:	
Procedura autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [SI] [NO]	
Dati tecnici di impianto	
Dati sui Gruppi di Produzione:	
Numero dei gruppi di generazione ⁹ :	
Per ogni gruppo di generazione :	
Nome Gruppo ⁹ :	
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento: MW	
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento: MW	
Nome Gruppo ⁹ :	
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento: MW	
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento: MW	
Dati Complessivi dell'Impianto:	
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento: MW	
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento: MW	
Sezione Energetica:	
Produzione netta ¹⁰ prima dell'intervento (media 5 anni precedenti) E _R =	۷IWh
Producibilità netta attesa ¹¹ dopo l'intervento E _A =	МWh
Producibilità aggiuntiva riconosciuta ΔE _{cv} = (E _A – E _R) =	νIWh



Gestore Sarvizi Elettrici	IDROGENO, A C	JALIFICAZIONE IMPIANTI A CELLE A COMBUSTIBILE, DI AZIONE ABBINATA AL RISCALDAMENTO	Pagina 44 di 65
Se la Tipologia Impianto è "Termoele Produzione combinata di ene		" compilare il seguente camp	(si) [NO]
Se la Tipologia Impianto è "Termoele Ibrido in [CO- Produzione combinata di ene Fonte Convenzionale ¹² Nel caso di funzionamento i E _R , della producibilità netta a E _{CV} sono riferiti all'energia Capitolo 6 della Procedura te	COMBUSTIONE ergia e calore n modalità ibrida attesa dopo l'inte imputabile alla	Dettaglio Fonte Convenziona a, i valori della produzione n rvento E _A e della producibilit sola fonte idrogeno, seco	[SI] [NO] ale ¹² etta prima dell'intervento à aggiuntiva riconosciuta
Info	rmazioni relativ	e alla Connessione	
Impianto collegato alla Rete	[SI] [NO]	Gestore di Rete:	
Contatore Servizi Ausiliari	[SI] [NO]		
Tipo di connessione	[AAT] [AT] [MT] [BT]	(AAT ≥ 220 kV) (30 kV ≤ AT < 220 kV) (1 kV ≤ MT < 30 kV) (BT < 1 kV)	
L'impianto usufruisce o ha usufruito d NO SI, Specificare		ntivi	
Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P			



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 45 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
- Progetto preliminare;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 46 di 65

SCHEDA "D.1" NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO A IDROGENO O A CELLE A COMBUSTIBILE

Dati generali
Nome del Produttore / Società
Indirizzo della sede legale – ViaCAPComuneProvincia
Indirizzo di corrispondenza ⁶ – Via
Tel. AziendaCodice FiscalePartita IVA
Nome dell'impianto ³
Località di ubicazione dell'impianto
Coordinate geografiche ⁷ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto: XYY
Dati specifici
Tipologia impianto ² Sub-Tipologia impianto ²
Fonte ²
Data inizio lavori
Impianto in esercizio ⁵ [SI] [NO]
Data di entrata in esercizio ⁵ :(CASO 1)
oppure
Data prevista di entrata in esercizio ⁵ : (CASO 2)
Procedura autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [SI] [NO]
Dati tecnici di impianto
Dati sui Gruppi di Produzione:
Numero dei gruppi di generazione ⁹ :
Per ogni gruppo di generazione:
Nome Gruppo ⁹ :
Potenza nominale ⁴ : MW
Nome Gruppo ⁹ :
Potenza nominale ⁴ : MW
Dati Complessivi dell'Impianto:
Potenza nominale ⁴ : MW
Sezione Energetica:
Producibilità netta attesa ¹¹ totale riconosciuta E _{cv} = E _A =
Producibi(ità netta attesa ¹¹ totale riconosciuta E _{cv} = E _A =
1



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 47 di 65

Se la Tipologia Impianto è "Termoe	elettrico a idrogeno	" compilare il seguente cam	po:
Produzione combinata di e	nergia e calore		[SI] [NO]
Se la Tipologia Impianto è "Termoe	elettrico ibrido a idr	ogeno" compilare i seguenti	campi:
Ibrido in [Co	O-COMBUSTIONE	E] [ALTRO: specificare]
Produzione combinata di el	nergia e calore		[SI] [NO]
Fonte Convenzionale ¹²		Dettaglio Fonte Convenzion	nale ¹²
Nel caso di funzionamento	in modalità ibrid sola fonte idrog	a, i valori della producibilità eno, secondo quanto ripo	à netta attesa E _A è riferita
In	formazioni relativ	/e alla Connessione	
Impianto collegato alla Rete	[SI] [NO]	Gestore di Rete:	
Contatore Servizi Ausiliari	[SI] [NO]		
Tipo di connessione	[AAT] [AT] [MT] [BT]	(AAT ≥ 220 kV) (30 kV ≤ AT < 220 kV) (1 kV ≤ MT < 30 kV) (BT < 1 kV)	
	Ince	entivi	
	/		

L'impianto usufruisce o ha usufruito di altri incentivi?

NC

□ Sl. Specificare.....



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 48 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato
- Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;
- Progetto preliminare;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 49 di 65

SCHEDA "A.2" POTENZIAMENTO IMPIANTO DI COGENERAZIONE ABBINATO

TELERISCALDAMENTO	LIVEIOAZIONE ABBINATO AL
Dati generali	
Nome del Produttore / Società	Ragione sociale
Indirizzo della sede legale – ViaCAPComul	neProvincia
Indirizzo di corrispondenza ⁶ – ViaCAPCom	
Tel. AziendaCodice FiscaleP Nome dell'impianto ³	
Località di ubicazione dell'impiantoComune/i	Provincia/e
Coordinate geografiche ⁷ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto;	
Dati specifici	
Tipologia impianto ² Sub-Tipologia imp	ianto ²
Fonte ²	
Impianto esistente dal ⁸	
Impianto in esercizio ⁵ [SI] [NO]	
Data di entrata in esercizio ⁵ a seguito di potenziamento;	(CASO 1)
oppure	(0,700 1)
Data prevista di entrata in esercizio ⁵ a seguito di potenziamento:	(CASO 2)
Procedura autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [SI] [NO]	(0,000 2)
/ Dati tecnici di impianto	
Dati sulle Sezioni di Produzione:	
Numero di sezioni di generazione ⁹ :	
Nome Gruppo ^s :	
Potenza nominale MW	
Valore dell'indice C:	
Taloro doll'illalocc	
Nome Gruppo [©]	
Potenza nominale ⁴ : MW	
Valore dell'indice C:	
Dati Complessivi dell'Impianto:	
Potenza nominale ⁴ : MW	
Sezione Energetica:	
Producibilità aggiuntiva netta totale riconosciuta ΔΕcv _i =	MWh
Le modalità di calcolo sono indicate nel Canitolo 6 della Proc	



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 50 di 65

Informazioni relative alla Connessione Impianto collegato alla Rete [SI] [NO] Gestore di Rete:

Contatore Servizi Ausiliari [SI] [NO]

Incentivi e/o Riconoscimenti

L'impianto di cogenerazione usufruisce o ha usufruito di incentivo CIP6/92?

- NO.
- □ SI, per tutta la potenza dell'impianto, dal(gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa)

L'impianto usufruisce o ha usufruito di incentivo Certificati Verdi?

- NO
- □ SI, Numero identificativo dell'impianto

L'impianto usufruisce o ha usufruito di altri incentivi?

- □ NO
- □ SI, Specificare.....



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 51 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Progetto definitivo;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specífica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 52 di 65

SCHEDA "B.2" RIFACIMENTO IMPIANTO DI COGENERAZIONE ABBINATO AL TELERISCALDAMENTO

Dati generali
Nome del Produttore / Società
Indirizzo della sede legale – Via
Indirizzo di corrispondenza ⁶ – Via
Tel. AziendaPartita IVAPartita IVA
Nome dell'impianto ³
Località di ubicazione dell'impiantoComune/iProvincia/e
Coordinate geografiche ⁷ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto: XYY
Dati specifici
Tipologia impianto ²
Impianto esistente dal ⁸
Impianto in esercizio ⁵ [SI] [NO]
oppure (2000 a)
Data prevista di entrata in esercizio ⁵ a seguito del rifacimento:
Procedura autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [SI] [NO]
Dati tecnici di impianto
Dati sulle Sezioni di Produzione:
Numero di sezioni di generazione ⁹ :
Per ogni sezione di generazione:
Nome Gruppo ⁵ :
Potenza nominale² prima dell'intervento: MW
Potenza nominale ² dopo l'intervento:
Valore dell'indice C
Nome Gruppo ^s : <i>Numero</i>
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento: MW
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento:
Valore dell'indice C
Dati Complessivi dell'Impianto:
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento:
Sienza nominate dopo i intervento.
Sezione Energetica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 53 di 65

Producibilità netta attesa¹¹ totale riconosciuta E_{CV} = MWh

		4/
Le modalità di calcolo sono	indicate nel Capit	olo 6 della Procedura Tecnica di Qualificazione.
Int	formazioni relativ	re alla Connessione
Impianto collegato alla Rete	[SI] [NO]	Gestore di Rete:
Contatore Servizi Ausiliari	[SI] [NO]	
Tipo di connessione	[AAT] [AT] [MT] [BT]	$(AAT \ge 220 \text{ kV})$ $(30 \text{ kV} \le AT < 220 \text{ kV})$ $(1 \text{ kV} \le MT < 30 \text{ kV})$ (BT < 1 kV)
	Incentivi e/o R	ticonoscimenti
L'impianto di cogenerazione usufru	isce o ha usufruito	di incentivo/CIP6/92?
□ SOLO IN PARTE, per una pote	enza compiessiva	(gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa) diMW (nella RTR specificare, per ogni la potenza incentivata e la data di inizio e fine
L'impianto usufruisce o ha usufruito	di incentivo ¢erti	ficati Verdi?
□ NO □ SI, Numero identificativo dell	'impianto	
L'impianto usufruisce o ha usufruite	di altri incentivi?	?
□ NO □ SI, Specificare		



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 54 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato con dossier fotografico;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF,
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato con dossier fotografico:
- Progetto definitivo;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 55 di 65

SCHEDA "BP.C" RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO (PARTE COGENERATIVA)

ndirizzo della sede legale – Via		·	
Nome dell'impianto ³		Dati generali	, i
ndirizzo di corrispondenza ⁵ – Via	Nome del Produttore / Società	Ragione s	ociale
Tel. Azienda	Indirizzo della sede legale – Via .	CAPComune	Provincia
Dati specifici Dati specifici	Indirizzo di corrispondenza ⁶ – Via	aCAPComune	Provincia
Dati specifici Fipologia impianto ²	Tel. AziendaCo	dice FiscalePartita IVA	
Dati specifici Fipologia impianto²	Nome dell'impianto ³		
Dati specifici Fipologia impianto²	Località di ubicazione dell'impian	ntoComune/iP	rovincia/e
Dati specifici Fipologia impianto²	Coordinate geografiche ⁷ di riferin	mento per l'ubicazione dell'impianto: X	Y
mpianto esistente dal ⁸			
mpianto esistente dal ⁸	Tipologia impianto ²	Sub-Tipologia impianto ²	
mpianto esistente dal ⁶			
Data di entrata in esercizio a seguito di rifacimento parziale:		/ / /	
Data di entrata in esercizio ⁵ a seguito di rifacimento parziale:		/ / /	
Oppure Data prevista di entrata in esercizio ⁵ a seguito di rifacimento parziale:	•		(CASO 1)
Data prevista di entrata in esercizio ⁵ a seguito di /ifacimento parziale:		(')	
Procedura autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [SI] [NO] (se la risposta è NO seguire il CASO 2a) Dati tecnici di impianto Dati sulle Sezioni di Produzione: Numero di sezione di generazione: Nome Gruppo ⁹ : Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:	Data prevista di entrata in eserci:		(CASO 2)
Dati sulle Sezioni di Produzione: Numero di sezioni di generazione: Nome Gruppo ⁹ : Potenza nominale ⁴ (prima dell'intervento:	•	,	, ,
Numero di sezioni di generazione ⁹ : Per ogni sezione di generazione ⁹ : Nome Gruppo ⁹ : Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Numero di sezioni di generazione ⁹ ;	Dati culla Sazioni di Braduzion		
Per ogni sezione di generazione: Nome Gruppo ⁹ : Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:			
Nome Gruppo ⁹ :			
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:			
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento:			
Valore dell'indice C			
Nome Gruppo ⁹ : Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:			
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento:	\\		
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento:	Nome Gruppo ⁹ :		
Valore dell'indice C	Potenza nominale ⁴ prima	a dell'intervento: MW	
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento PNPI:	Potenza nominale ⁴ dopo	l'intervento: MW	
Potenza nominale ⁴ prima dell'intervento PNPI:	Valore dell'indice C		
Potenza nominale ⁴ dopo l'intervento PNDI:	Dati Complessivi dell'Impianto);	
Sezione Energetica: Producibilità netta totale riconosciuta E _{cv} = MWh			
Producibilità netta totale riconosciuta E _{cv} = MWh	Potenza nominale ⁴ dopo	l'intervento PNDI: MW	
	Sezione Energetica:		
Le modalità di calcolo sono indicate nel Capitolo 6 della Procedura Tecnica di Qualificazione	Producibilità netta total	le riconosciuta E _{cv} =	MWh
	Le modalità di calcolo so	ono indicate nel Capitolo 6 della Procedura Tecnica	di Qualificazione



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A

Gestore Servizi Elettrici	IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO		Pagina 56 di 65			
Informazioni relative alla Connessione						
Impianto collegato alla Rete	[SI] [NO]	Gestore di Rete:				
Contatore Servizi Ausiliari	[SI] [NO]					
Tipo di connessione	[AAT] [AT] [MT] [BT]	(AAT ≥ 220 kV) (30 kV ≤ AT < 220 kV) (1 kV ≤ MT < 30 kV) (BT < 1 kV)				
Incentivi						
L'impianto di cogenerazione usufruisce o ha usufruito di incentivo <i>CIP6/92</i> ? □ NO □ SI, per tutta la potenza dell'impianto, dal(gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa) □ SOLO IN PARTE, per una potenza complessiva di						
L'impianto usufruisce o ha usufruito di incentivo Certificati Verdi?						
□ NO □ SI, Numero identificativo dell'impianto						
L'impianto usufruisce o ha usufruito di altri incentivi?						
□ NO □ SI, Specificare		/				



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 57 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato con dossier fotografico;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato con dossier fotografico;
- Progetto definitivo;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 58 di 65

SCHEDA "BP.R" RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO (PARTE RETE DI TELERISCALDAMENTO)

Dati generali			
Nome del Produttore / Società			
Indirizzo della sede legale – Via			
Indirizzo di corrispondenza ⁶ – Via			
Tel. AziendaCodice Fiscale			
Nome dell'impianto ³			
Località di ubicazione dell'impianto			
Coordinate geografiche ⁷ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto: X,Y			
Dati specifici			
Tipologia impianto ² Sub-Tipologia impianto ²			
Fonte ²			
Impianto esistente dal ⁸			
Impianto in esercizio ⁵ [SII [NO]			
Data di entrata in esercizio ⁵ a seguito di rifacimento parziale:			
oppure/			
Data prevista di entrata in esercizio ⁵ a seguito di rifacimento parziale:			
Procedura autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [St] [NO]			
Dati tecnici di impianto			
Dati sulie Sezioni di Produzione:			
Numero delle sezioni di generazione ⁹ :			
Per ogni sezione di generazione:			
Nome Gruppo ⁹ :			
Potenza nominale ⁴ :MW			
Valore dell'indice C			
Nome Gruppo ⁹ :			
Potenza nominale ⁴ :MW			
Valore dell'indice C			
Dati Complessivi dell'Impianto:			
Potenza nominale ⁴ : MW			
Sezione Energetica:			
Producibilità netta totale attesa ¹¹ riconosciuta E _{cv} =			
Le modalità di calcolo sono indicate nel Capitolo 6 della Procedura Tecnica di Qualificazione.			



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 59 di 65

Elettrici		AZIONE ABBINATA AL RISCALDAMENTO			
Informazioni relative alla Connessione					
Impianto collegato alla Rete	[SI] [NO]	Gestore di Rete:			
Contatore Servizi Ausiliari	[SI] [NO]				
Tipo di connessione	[AAT] [AT] [MT] [BT]	(AAT ≥ 220 kV) (30 kV ≤ AT < 220 kV) (1 kV ≤ MT < 30 kV) (BT < 1 kV)			
Incentivi					
L'impianto di cogenerazione usufruisce o ha usufruito di incentivo <i>CIR6/92</i> ? NO SI, per tutta la potenza dell'impianto, dal					

L'impianto usufruisce o ha usufruito di incentivo Certificati Verdi?

- □ NO
- □ SI, Numero identificativo dell'impianto

L'impianto usufruisce o ha usufruito di altri incentivi?

- J NC
- ⊔ SI, Specificare.....



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 60 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato con dossier fotografico;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato con dossier fotografico;
- Progetto definitivo;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 61 di 65

SCHEDA "D.2" NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE ABBINATO AL TELERISCALDAMENTO

	Dati generali
Nome de	el Produttore / SocietàRagione sociale
	della sede legale – Via
Indirizzo	di corrispondenza ⁶ – Via
	ndaPartita IVA
Nome de	ell'impianto ³
Località	di ubicazione dell'impiantoComune/iProvincia/eProvincia/e
Coordina	ate geografiche ⁷ di riferimento per l'ubicazione dell'impianto: X
	Dati specifici
	a impianto ² Sub-Tipologia impianto ²
	zio lavori
	in esercizio ⁵ [SI] [NO]
Data di e	entrata in esercizio ⁵ :
	oppure
Data pre	vista di entrata in esercizio ⁵ :
Procedu	ra autorizzativa unica (Dlgs. n. 387/03) [SI] [NO]
	Dati tecnici di impianto
Dati sull	le Sezioni di Produzione:
	delle sezioni di generazione [©] :
	gruppo di generazione
1	Nome Gruppo ⁹ :
F	Potenza nominale ⁴ : MW
\	/alore dell'indice C
	\(\sigma\)'
	Nome Gruppo ⁹ :
	Potenza nominale ⁴ : MW
\	/alore dell'indice C
Dati Cor	nplessivi dell'Impianto:
R	Potenza nominale ⁴ : MW
Sezione	Energetica:
V	Producibilità netta totale riconosciuta E _{cv} =
L	Le modalità di calcolo sono indicate nel Capitolo 6 della Procedura Tecnica di Qualificazione.



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 62 di 65

Informazioni relative alla Connessione						
Impianto	o collegato alla Rete	[SI] [NO]	Gestore di Rete:			
Contato	re Servizi Ausiliari	[SI] [NO]				
Tipo di d	connessione	[AAT] [AT] [MT] [BT]	(AAT ≥ 220 kV) (30 kV ≤ AT < 220 kV) (1 kV ≤ MT < 30 kV) (BT < 1 kV)			
Incentivi						
L'impiar	nto usufruisce o ha usufruit	o di incentivo <i>CIP6.</i>	/92 ?			
□ SOL	O IN PARTE, per una po	tenza complessiva	(gg/mm/aaaa) al(gg/mm/aaaa) diMW (nella RTR specificare, per ogni la potenza incentivata e la data di inizio e fine			
L'impiar	nto usufruisce o ha usufruit	o di incentivo <i>Certi</i>	ficati Verdi?			
□ NO □ SI,	·· ·					
L'impiar	nto usufruisce o ha usufruit	o di altri incentivi ?	, "			
⊔ NO □ SI,	Specificare	4				



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 63 di 65

ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI

CASO 1: Impianto da qualificare in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica e Verbale di Verifica UTF/
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica

CASO 2: Impianto da qualificare non ancora in esercizio

(alla data di presentazione della domanda)

- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- · Progetto definitivo;
- Documentazione autorizzativa.

Le caratteristiche della RTR e la specifica documentazione autorizzativa da allegare sono indicate al Capitolo 4 della Procedura Tecnica di Qualifica



SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 64 di 65

13 RIFERIMENTI PRINCIPALI

I principali riferimenti normativi per l'applicazione della presente procedura tecnica sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 16/03/1999, n°79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato dell'energia elettrica";
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- 3. <u>Decreto 24/10/2005</u> "Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239";
- Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007)
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio del 13 dicembre 2005 che individua le competenze e i compiti assegnati rispettivamente alla società Terna S.p.A ed al GSES.p.a, in merito all-applicazione del Decreto 24/10/2005;
- Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Deliberazione n. 42/02, Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 8. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Delibera n. 60/04, Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.
- 9. <u>Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Delibera n. 201/04</u>, Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unità di cogenerazione.
- Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Delibera n. 215/04, Approvazione del Regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.
- 11. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Delibera n. 2/06, Proroga dell'incarico ai componenti del Comitato di esperti costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 2004, n. 60/04. Definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche di cui alla medesima deliberazione n. 60/04.



ALLEGATO 2 DELLA PROCEDURA TECNICA

SEZIONE 1 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 1 di 3

SEZIONE 1

ALLEGATO 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DI COGENERAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005 "Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239")



ALLEGATO 2 DELLA PROCEDURA TECNICA

SEZIONE 1 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 2 di 3

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento descrive, in forma di "fac simile", la documentazione da allegare alla RTR per comprovare che l'impianto è idoneo a produrre in cogenerazione (Tab.I), e, successivamente, che l'impianto ha effettivamente prodotto in cogenerazione (Tabb. II e III).

La Tab.I si applica a tutti i tipi di intervento sull'impianto.

La Tab. Il si applica ai soli interventi di tipo A.2 (potenziamento).

La Tab. III si applica agli interventi dei seguenti tipi:

- B.2 (rifacimento totale: impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento);
- BP. C (rifacimento parziale: solo impianto di cogenerazione);
- BP.R (rifacimento parziale: sola rete di teleriscaldamento);
- D.2 (nuova costruzione).

La documentazione di cui alla Tab. I va trasmessa al GSE soltanto una volta, in allegato alla RTR, in occasione della richiesta di qualifica. Essa va trasmessa sia per gli impianti che, alla data di presentazione della richiesta, si trovano già in esercizio, sia per quelli che, a tale data, sono ancora in fase di progetto.

Occorre osservare che la documentazione di cui alla Tab I serve unicamente a consentire al GSE alcune verifiche preliminari di idoneità dell'impianto. Essa, pertanto, non fornisce alcuna garanzia sull'effettivo carattere cogenerativo dell'energia che l'impianto ha prodotto o produrrà. Tale carattere cogenerativo può essere accertato soltanto a consuntivo, dopo che la produzione ha avuto luogo (Delibera AEEG n. 42-02; nel seguito: la Delibera).

La documentazione di cui alle Tabb. II e III dovrà invece essere inviata al GSE annualmente (entro il 31 marzo di ciascun anno), in occasione di ciascuna richiesta di certificati verdi. Essa ha un duplice scopo:

- consentire al GSE di accertare che l'energia per la quale si richiedono i certificati sia stata effettivamente prodotta in regime di cogenerazione (come stabilito dalla Delibera).
- consentire al GSE di calcolare il numero di certificati verdi cui tale produzione dà diritto (Decreto MAP-MATT 24 ottobre 2005; nel seguito: il Decreto).

La differenza tra la Tab.II e la Tab.III risiede soltanto nella riga n. 57. Nella Tab. II, tale riga riporta la producibilità aggiuntiva della sezione nell'anno considerato. Nella Tab.III, la riga riporta, invece, l'intera energia termica utilizzata, nell'anno considerato, per il teleriscaldamento. La differenza consegue dal particolare metodo di calcolo stabilito dal Decreto (Allegato A) per calcolare il numero di certificati verdi per gli impianti sottoposti a potenziamento. Infatti, il numero di certificati verdi si calcola, in generale, in base all'intera produzione termica utilizzata per il teleriscaldamento: fa eccezione soltanto il caso di impianti sottoposti a potenziamento, per i quali va portata in conto la sola producibilità aggiuntiva.



ALLEGATO 2 DELLA PROCEDURA TECNICA

SEZIONE 1 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO

Pagina 3 di 3

Nella Tab. III, la riga 57 non va confusa con la riga 32. Nella 57, infatti, compare l'energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, data dalla "somma delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali....come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni" (Decreto, allegato A). Nella riga 32 figura invece l'energia termica utile, misurata "...alla sezione di separazione tra la sezione di produzione e la rete di distribuzione del calore..." (Delibera, Art.1, comma 1, lettera o)). Pertanto, la quantità alla riga 32 sarà maggiore di quella alla riga 57; la differenza sarà pari all'energia perduta nella rete di teleriscaldamento.

Le Tabelle II-bis e III-bis devono essere compilate e firmate dal soggetto che esercisce la rete di teleriscaldamento, anche quando questo coincida con il soggetto che esercisce l'impianto (o gli impianti) di cogenerazione.

A differenza di tutte le altre tabelle, la II-bis e la III-bis vanno compilate per la rete di teleriscaldamento nella sua interezza, e non per singole sezioni di impianto.

Quanto di seguito riportato costituisce un'indicazione sintetica per la richiesta di qualifica. Per una trattazione completa si rinvia al documento "Procedura tecnica di qualificazione impianti alimentati da fonti rinnovabili".